



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(PROVINCIA DI SAVONA)

N° **163** registro Delibere - Seduta del **04/12/2024**

Verbale di Deliberazione della **GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: **TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO - ANNO 2025**

L'anno duemilaventiquattro addì quattro del mese di Dicembre, alle ore 15:45, in Borghetto Santo Spirito, nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte della legge, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i signori:

<i>NOMINATIVO</i>	<i>PRESENTE</i>	<i>ASSENTE</i>
CANEPA GIANCARLO	X	
ANGELUCCI LUCA	X	
D'ASCENZO ALESSIO	X	
LO PRESTI CARLA CELESTE	X	
BONGIORNI CAROLINA	X	
TOTALE	5	0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Federica Morabito.

Il Sindaco e l'Assessore D'Ascenzo partecipano alla riunione in modalità videoconferenza.

Il Sindaco Giancarlo Canepa, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la proposta segnata all'ordine del giorno, che viene presa in conformità allo schema nel testo di seguito formulato sul quale - ove previsti - sono stati rilasciati preventivamente i pareri stabiliti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, che sono allegati per formarne parte integrale e sostanziale del presente atto.

Oggetto: TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO - ANNO 2025

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che in merito alla presente delibera non sussiste ipotesi di conflitto d'interesse, in relazione all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e al PTPC del Comune di Borghetto Santo Spirito, a carico del responsabile del servizio proponente così come attestato dallo stesso;

RICHIAMATI:

- la deliberazione della Giunta Regione Liguria n. 362 del 05/05/2017 relativa ai principi per l'applicazione dell'imposta di soggiorno;
- la deliberazione della Giunta Regione Liguria n. 568 del 17/07/2017 che ha definito i criteri per l'adesione, da parte dei Comuni, Unione di Comuni ed Enti Parco, al Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 15 novembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Patto per lo sviluppo strategico del Turismo in Liguria – Approvazione";

DATO ATTO che è stato sottoscritto in Provincia un Accordo iniziale per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo nella Provincia di Savona tra le Amministrazioni comunali di Alassio, Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Loano, Noli, Pietra Ligure, Spotorno, Toirano e Varazze e le Associazioni di categoria provinciali Confesercenti, Federalberghi, FAITA, FIAIP, FIMAA ed Unione Associazioni Albergatori (di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.75 dell'11 dicembre 2017) al quale si sono aggiunti altri Comuni nelle successive annualità;

VISTI:

- l'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 "Disposizioni in materia di federalismo municipale" a mente del quale "*I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali ...*";
- l'art. 4, comma 7 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 il quale prevede che "*A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi*;
- l'art. 1, comma 365 della Legge di stabilità 2016 (Legge 28/12/2015, n. 208), di modifica dell'art. 32, comma 1, D.L. n. 133/2014, che ha reso permanente l'equiparazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato (marina resort), alle strutture ricettive all'aria aperta;

VISTA la Legge regionale 6 febbraio 2024, n. 1, recante il “*Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e di locazioni brevi*”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 1 del 14 febbraio 2024, la quale ha, tra l’altro, abrogato la Legge regionale 12 novembre 2014, n. 32, recante il “*Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche*”;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 26 marzo 2018, esecutiva, con la quale è stata formalizzata l’istituzione dell’imposta di soggiorno nel Comune di Borghetto Santo Spirito e contestualmente approvato il primo Regolamento di applicazione;

VISTO, altresì, il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta di soggiorno, come da ultima modifica approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 21 aprile 2021, esecutiva;

VISTO il Verbale del 5 novembre 2024 relativo all’incontro avvenuto tra le Amministrazioni locali facenti parte del Patto per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo nella Provincia di Savona e le rappresentanze di categoria delle strutture ricettive della provincia di Savona, il quale riporta la volontà a maggioranza di rideterminare le tariffe della imposta di soggiorno, considerando ormai superato il periodo di sperimentazione e ritenendo di poter incrementare a decorrere dall’anno 2025 le tariffe vigenti sino a tutto l’anno corrente 2024, per meglio rispondere alle esigenze dei CLT – Comitati Locali del Turismo;

RITENUTO conseguentemente opportuno approvare una diversa misura tariffaria della imposta, per persona e per pernottamento, graduata in relazione alla tipologia ed alla classificazione delle strutture ricettive, come da Prospetto accluso sotto la **lettera A**) al presente atto, a costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la determinazione delle tariffe dell’imposta di soggiorno compete alla Giunta comunale, giusta previsione dell’art. 5, comma 2 del vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta di soggiorno;

DATO ATTO, altresì, che la Giunta comunale, giusta previsione dell’art. 6, comma 3 del ridetto regolamento, con la deliberazione di cui al citato art. 5, comma 2, può anche prevedere la riduzione dell’imposta, fino al suo azzeramento, per i mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, anche differenziando per singolo mese;

VISTI:

- l’art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati, tra i differenti documenti, anche “... *le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...)* ...”;
- l’art. 13, comma 15-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 ai sensi del quale “... *A decorrere dall’anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all’imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all’articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ...*”;

DATO ATTO che la determinazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno tiene conto delle esigenze di equilibrio del bilancio di previsione 2025-2027 e competerà all'organo di revisione effettuare le proprie valutazioni sulla congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni stesse, in sede di parere obbligatorio sulla proposta di bilancio;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;

RICHIAMATE le delibere del Consiglio comunale:

- n. 34 del 30.11.2023 mediante la quale è stata approvato il Documento Unico di Programmazione - DUP - periodo 2024-2026;
- n. 39 assunta nella seduta del 22.12.2023 che approva il bilancio di previsione finanziario 2024/2026 e suoi allegati;

disponibili all'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente dell'Ente;

VISTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2 e 3 - del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL' ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI";
- lo Statuto comunale;
- il decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di responsabilità dei servizi-elevata qualificazione e della nomina del V.Segretario c.le n. 9 del 31.12.2023, adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la mail dell'Organo di revisione in data 21 novembre 2024, prot. com.le n. 28538;

ACQUISITI i pareri di REGOLARITÀ TECNICA e CONTABILE espressi dai responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., che si allegano alla presente per formarne parte integrale e sostanziale;

PRESO ATTO che la presente deliberazione, oltre ai pareri ex art. 49 TUEL, è corredata di n. 1 (uno) allegati, costituito da "Prospetto tariffe Imposta di Soggiorno – anno 2025" allegato a);

CON VOTI unanimi, favorevoli espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI APPROVARE** a far data dall'anno 2025 e per i mesi da aprile a ottobre, le tariffe dell'imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, graduata in relazione alla tipologia ed alla classificazione delle strutture ricettive, come da Prospetto accluso sotto la **lettera A)** al presente atto, a costituire parte integrante e sostanziale, in coerenza con la vigente disciplina regolamentare e giusta verbale in data 5 novembre 2024, richiamato in premessa;
- 3) **DI AZZERARE**, ai sensi all'art.6, comma 3, del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno le tariffe per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, novembre e dicembre;
- 4) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà trasmessa a cura del Servizio Tributi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto sia dall'art.

13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e sia dal Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze “*Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane*” (G.U. - Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

- 5) **DI DARE ATTO**, altresì, che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 – quater, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, inserito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 “... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno [...] hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ...*”;
- 6) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento costituisce allegato al bilancio di previsione 2025-2027, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

DELIBERA

di dichiarare, con separata unanime, favorevole votazione la deliberazione immediatamente eseguibile.-

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Giancarlo Canepa

IL VERBALIZZANTE
Federica Morabito

Atto sottoscritto digitalmente ex artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate

La presente deliberazione è stata PUBBLICATA nelle forme di legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, all'albo pretorio del Comune.

La stessa è divenuta ESECUTIVA, secondo quanto stabilito dall'art. 134, comma 3° oppure 4°, del TUEL, nella data indicata nell'apposito CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA', contenuto nel fascicolo informatico dell'atto.

COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
IMPOSTA DI SOGGIORNO – TARIFFE ANNO 2025
 APPLICATE SOLO PER I MESI DA APRILE A OTTOBRE

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

ALBERGHI, RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE (RTA), LOCANDE ALBERGHI DIFFUSI, CONDHOTEL, RESIDENZE D'EPOCA	€/GG A PERSONA
1 STELLA	€ 0,70
2 STELLE	€ 1,00
3 STELLE	€ 1,50
4 STELLE E MAGGIORI	€ 2,00

ALTRE STRUTTURE RICETTIVE

	€/GG A PERSONA
AFFITTACAMERE AGRITURISMO BED & BREAKFAST CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE (C.A.V.) CASE PER FERIE	€ 1,50
OSTELLI	€ 0,70
LOCAZIONI TURISTICHE (A.A.U.T. - APPARTAMENTI AMMOBILIATI AD USO TURISTICO)	€ 1,50

STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

	€/GG A PERSONA
CAMPEGGI VILLAGGI TURISTICI PARCHI PER VACANZE AREE DI SOSTA MINI AREE DI SOSTA	€ 0,70
PER I CLIENTI STANZIALI L'IMPOSTA È DI € 25,00 ANNUALI	